

**COMUNE di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO**  
**(Citta Metropolitana di Venezia)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE  
PERSONE FISICHE (IRPEF)**

(approvato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 12.04.2012, modificato con delibera del consiglio comunale n. 51 del 22.07.2014, delibera del consiglio comunale n. 52 del 26.05.2022 e delibera del consiglio comunale n. 93 del 28.12.2023)

**Articolo 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs n. 23 del 14.03.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di San Michele al Tagliamento.

**Articolo 2**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di San Michele al Tagliamento, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

**Articolo 3**  
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. A decorrere dall'anno 2024 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è differenziata, secondo criteri di progressività, in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla normativa statale in materia di IRPEF, nella misura seguente:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA %
Fino a 15.000	0,60
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,60
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	0,80
oltre 50.000 euro	0,80

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.

**Articolo 4**  
**ESENZIONI**

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 15.000,00 (quindicimila/00).
2. Il superamento della soglia di esenzione di € 15.000,00 comporta l'applicazione dell'addizionale comunale all'intero reddito imponibile ai fini IRPEF.

**Articolo 5**  
**VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della L. n. 296 del 27.12.2006.

**Articolo 6**  
**RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

**Articolo 7**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il Presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di rango superiore.
3. Nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.